



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  
Ufficio III – Ambito Territoriale di Crotone  
Via Nazioni Unite n. 85 - 88900 Crotone**

A tutti i docenti interessati

**AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI  
SCOLASTICHE DELLA  
PROVINCIA DI CROTONE**

**AVVISO: Avviso per i candidati inseriti nelle G.P.S. della provincia di Crotone – Ritiro dell'istanza delle 150 preferenze finalizzata al conseguimento di incarichi di supplenza al 31 agosto e/o al 30 giugno.**

Con riferimento alle operazioni di assegnazione degli incarichi a tempo determinato da GPS per l'a.s. 2026/2027, si ricorda a quanti non avessero più interesse che è possibile procedere al ritiro dell'istanza per la scelta delle sedi, come previsto dalla Guida operativa del MIM in allegato.

Parimenti, al fine di non pregiudicare gli aventi titolo alla nomina a tempo determinato per l'a.s. 2026/2027, i docenti inseriti nelle G.P.S. che abbiano presentato istanza Informatizzazione Nomine Supplenze (INS) per le supplenze annuali e/o al 30 giugno, e che si trovino in una delle situazioni sottoelencate, sono tenuti a ritirare la suddetta domanda:

- Destinatari di nomina in ruolo da concorso ordinario o da GAE, nell'anno scolastico 2026/2027; detto personale, avendo accettato la nomina a tempo indeterminato con effetti dal 1° settembre 2026, non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
- Docenti assunti su posto di sostegno, ai sensi della procedura di cui al D.M. 15 giugno 2023, n.119, D.M. 6 giugno 2024, numero 111, D.M. n. 58/2026 che non possono avvalersi dell'aspettativa prevista dall'art. 47 del CCNL 2019/21, non avendo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.
- Docenti che nell'anno scolastico 2026/2027 dovranno svolgere l'anno di prova (anche se immessi in ruolo in anni scolastici precedenti) e che pertanto non possono avvalersi dell'aspettativa prevista dall'art. 47 del CCNL del 18/01/2024.

Si riporta, altresì, quanto disposto dall' art. 3 D.M. n. 136/2026 (*Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2026/2027*):

“3. I docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017,

*n. 59 – sono tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall'assegnazione stessa. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. A tal fine, le comunicazioni ai docenti relative all'assegnazione delle sedi e la pubblicazione all'albo on line di cui al comma precedente contengono il link finalizzato all'espressione dell'accettazione o della rinuncia da parte degli aspiranti. Non saranno prese in considerazione altre modalità di comunicazione da parte degli interessati.*

*4. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo assumono servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. I docenti tenuti allo svolgimento dell'anno di prova non possono accettare il conferimento di nomine a tempo determinato. I docenti assunti su posto di sostegno ai sensi della procedura di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 giugno 2023, n. 119, e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, numero 111, e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 31 marzo 2026, n. 58, possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova”.*

Il ritiro della domanda dovrà essere effettuato sia per la medesima tipologia e/o classe di concorso della immissione in ruolo che per tutte le altre tipologie e classi di concorso per le quali è stata presentata la domanda per il conferimento della supplenza, **entro e non oltre le ore 12:00 del 24 agosto c.a.**

Si richiede la massima collaborazione, al fine di evitare che il sistema informatizzato proceda con l'assegnazione di sedi che non potranno essere accettate dai destinatari della nomina, con pregiudizio per altri aspiranti.

Il Dirigente  
Luciano Greco